

## CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 12 DEL 29 MARZO 2019

### LA SETTIMANA IN BREVE

---

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

### LA SCHEDA INFORMATIVA

---

■ **NOVITÀ MODELLO 730/2019**

Il 15 gennaio 2019 è stato pubblicato il Provvedimento con il modello definitivo e le relative istruzioni delle dichiarazioni dei redditi 730/2019 relativo all'anno di imposta 2018. In questa scheda un riepilogo di tutte le principali novità del modello.

Pagina 6

■ **ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORE INDIVIDUALE ENTRO IL 31 MAGGIO 2019**

La Legge di Bilancio 2019 ha riproposto la possibilità per gli imprenditori individuali che alla data del 31.10.2018 possiedono un'immobile strumentale di estrometterlo. L'opzione ha effetto dal 1° gennaio 2019 e deve essere effettuata entro il 31.05.2019

Pagina 12

■ **IL NUOVO MODELLO CSO PER I SOSTITUTI D'IMPOSTA**

I sostituti d'imposta devono presentare il modello CSO per indicare i dati necessari per assicurare la messa a disposizione dei modelli 730-4 (sede telematica, il numero di cellulare e/o, in alternativa, l'indirizzo di posta elettronica) e poter procedere alle conseguenti operazioni di conguaglio.

Pagina 16

## AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

---

- **DETRAZIONE ABBONAMENTI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" si rispondono ai quesiti sulla possibilità prevista nella dichiarazione dei redditi di usufruire della detrazione al 19% delle spese sostenute per abbonamento trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro.

Pagina 20

---

## PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 25

### SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 01.04.2019 AL 12.04.2019**

Pagina 27

*Gentili Clienti,*

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

#### **Esterometro anche per operazioni verso piccole imprese non soggetti passivi**

Nessuna esclusione dall'esterometro per le operazioni effettuate con piccole imprese non soggetti passivi nel loro Stato. A fornire questo chiarimento, con buona pace degli operatori, è la stessa Agenzia delle Entrate con la Risposta 85 del 27 marzo 2019.

#### **Enti non commerciali e condomini: possibile consultare le fatture elettroniche**

Gli Enti non commerciali (ONLUS, etc.) e i Condomini, non in possesso di Partita IVA, possono consultare, tramite i propri rappresentanti incaricati che siano in possesso di credenziali Entratel / Fisconline rilasciate da Agenzia delle Entrate o di identità digitale Spid o CNS, le fatture elettroniche relative ai loro acquisti fatta pervenire al Sistema di Interscambio dai loro fornitori. A fornire questa indicazione è la stessa Agenzia delle Entrate che ha anche chiarito che il servizio di consultazione è disponibile accedendo all'area riservata del "sito di assistenza Entratel" e del "sito di assistenza Fisconline".

#### **Reddito Cittadinanza e Quota 100: legge approvata**

Approvata definitivamente la conversione in legge del cd. Decreto.  
Numerose le modifiche apportate al Reddito di cittadinanza, a Quota 100 e al riscatto degli anni di laurea.

#### **Eccedenza ACE in caso di accertamento: nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate**

Durante le attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate, sono emerse alcune problematiche in merito alla possibilità di scomputare l'eccedenza ACE in diminuzione dai maggiori imponibili oggetto di definizione in sede di accertamento con adesione. Così l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 5 del 21 marzo 2019 con i chiarimenti sul tema.

### **Perdite e imposte estere in caso di accertamento: le Entrate chiariscono**

L'Agenda delle Entrate nella circolare 4/2019 ha fornito chiarimenti in merito allo scomputo delle perdite pregresse in caso di accertamento e all'eventuale ricalcolo delle imposte pagate all'estero. In particolare il breve documento di prassi tratta le seguenti due casistiche:

- ◆ la possibilità di scomputo delle perdite pregresse ad integrale abbattimento del maggior imponibile accertato, anziché nel limite dell'80% ordinariamente previsto.
- ◆ la possibilità di ricalcolo del credito per le imposte pagate all'estero di cui all'articolo 165 del TUIR, ai fini della sua detrazione dalla maggiore imposta dovuta in sede di accertamento.

### **FATCA e CRS: invio dati finanziari entro il 20 giugno 2019**

Gli operatori finanziari interessati dagli accordi FATCA e CRS/DAC2 potranno inviare all'Agenda delle Entrate le comunicazioni relative al 2018 entro

- ◆ il 20 giugno per il FATCA. Si ricorda che il FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) è un accordo sottoscritto da Italia e Stati Uniti che prevede lo scambio di informazioni finanziarie per contrastare l'evasione fiscale internazionale, in particolare quella relativa a cittadini e residenti statunitensi attraverso conti correnti detenuti presso le istituzioni finanziarie italiane e quella relativa a residenti italiani tramite conti correnti presso le istituzioni finanziarie statunitensi.
- ◆ il 20 giugno per CRS/DAC2. Si ricorda che sia il CRS (Common Reporting Standard) sia la Direttiva 2014/107/UE del Consiglio (DAC2) rientrano nell'ambito degli accordi per lo scambio automatico internazionale delle informazioni finanziarie, questa volta però con i Paesi Ocse e dell'Unione Europea.

A stabilire queste date sono stati due Provvedimenti dell'Agenda delle Entrate del 26 marzo 2019.

### **Contributi europei fuori dall'IVA: irrilevante ai fini IVA**

Se i contributi pubblici europei possono essere qualificati come movimentazione di denaro sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972. Per quanto riguarda, invece, la detrazione dell'IVA relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati per svolgere i lavori e i servizi tecnici finanziati dal bando, questa è detraibile in quanto afferente operazioni attive imponibili. A fornire queste indicazioni è stata l'Agenda delle Entrate con la risposta all'interpello n. 80 del 22 marzo 2019.

### **Allevamento animali 2018 2019: l'elenco degli animali ammessi**

Come reso noto dal comunicato stampa pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze, è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il decreto 15 marzo 2019 concernente "Determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2018 – 2019". Il nuovo decreto, che riguarda il biennio 2018 - 2019, ha aggiunto

- ◆ le tartarughe
- ◆ i camelidi (Alpaca, Lama e Guanaco)

alle categorie di animali il cui allevamento, nei limiti previsti, dà luogo a reddito agrario.

### **Doppie imposizioni: il nuovo accordo Italia-Cina**

Con un comunicato stampa il MEF ha comunicato che il ministro dell'Economia e delle Finanze ha firmato il nuovo accordo tra Italia e Cina per eliminare le doppie imposizioni fiscali. Il nuovo testo prevede modifiche:

- ◆ in materia di dividendi,
- ◆ in materia di interessi,
- ◆ in materia di royalties,
- ◆ in materia di capital gains.
- ◆

### **5 per mille 2017: online gli elenchi degli ammessi e degli esclusi**

Con un comunicato stampa l'Agenzia delle Entrate ha annunciato di aver pubblicato gli elenchi per la destinazione del 5 per mille 2017 con i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nella propria dichiarazione dei redditi. AIRC, Emergency e Medici senza Frontiere le più scelte.

Passando alla recente giurisprudenza segnaliamo l'Ordinanza 7966 del 21 marzo 2019 in cui la Cassazione ha chiarito che l'agevolazione fiscale "prima casa" non è revocabile se l'immobile è venduto, prima dei cinque anni, ma in esecuzione dell'accordo di separazione personale tra i coniugi.

Concludiamo informando che è stato pubblicato pochi giorni fa dal Consiglio Nazionale del Notariato un decalogo con le novità introdotte dal Codice per la Crisi d'impresa per l'acquisto di immobili in costruzione. Attenzione va prestata al fatto che le nuove norme sono in vigore dal 16 marzo 2019.

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione


*Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio*

*Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005*

*Tel 06-56559912 · [www.revisionepmi.it](http://www.revisionepmi.it) · E-mail: [info@revisionepmi.it](mailto:info@revisionepmi.it) · P.E.C. [revisionepmisrl@legalmail.it](mailto:revisionepmisrl@legalmail.it)*

## NOVITÀ MODELLO 730/2019

Il 15 gennaio 2019 è stato pubblicato il Provvedimento con il modello definitivo e le relative istruzioni delle dichiarazioni dei redditi 730/2019 relativo all'anno di imposta 2018. In questa scheda un riepilogo di tutte le principali novità del modello.

NOVITÀ MODELLO 730 2019	
<b>DETRAZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO</b>	<p>Da quest'anno spetta la detrazione al 19% delle spese sostenute per abbonamento trasporto pubblico per un <b>importo non superiore a 250 euro</b>.</p> <p>In particolare la detrazione riguarda le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di <b>trasporto pubblico locale, regionale e interregionale</b> e spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso per un importo complessivo non superiore a 250 euro.</p> <p> <b>Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2018 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali</b> e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 40.</p> <p>In generale, l'importo della spesa <b>va indicato nei righe E8-E10 con il codice 40</b> e deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 40.</p>
<b>ASSICURAZIONE CONTRO EVENTI CALAMITOSI</b>	<p>Nuova detrazione al 19% per i premi di assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.</p> <p>La modifica ha effetto dal 1° gennaio 2018.</p>
<b>DISTURBI SPECIFICI DSA</b>	<p>Nella dichiarazione dei redditi 730/2019 introdotta la detrazione per le spese sostenute per studenti con DSA. In particolare, è possibile fruire della detrazione del 19% per le spese sostenute fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), per</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici</b> informatici di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento,</li> <li>◆ <b>l'uso di strumenti compensativi</b> che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.</li> </ul> <p>La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a</p>

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · [www.revisionepmi.it](http://www.revisionepmi.it) · E-mail: [info@revisionepmi.it](mailto:info@revisionepmi.it) · P.E.C. [revisionepmisrl@legalmail.it](mailto:revisionepmisrl@legalmail.it)

	<p>carico sia per il contribuente stesso.</p> <p><b>Per fruire della detrazione, il beneficiario deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate</b> che attesti per sé o per il proprio familiare a carico, la diagnosi di DSA.</p> <p>La detrazione spetta a condizione che</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. il <b>collegamento funzionale</b> tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnostico risulti dalla certificazione del Servizio sanitario accreditato o da specialisti/ strutture accreditate o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico</li> <li>2. le spese sostenute siano <b>documentate</b> da fattura o scontrino fiscale, nel quale siano indicati <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ il codice fiscale del soggetto affetto da DSA</li> <li>✓ la natura del prodotto acquistato o utilizzato.</li> </ul> </li> </ol> <p>Si considerano <b>strumenti compensativi</b>, gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria.</p> <p>Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito d'ascolto;</li> <li>◆ il registratore, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;</li> <li>◆ i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;</li> <li>◆ la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;</li> <li>◆ altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.</li> </ul> <p>Si considerano <b>sussidi tecnici ed informativi</b> le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, l'accesso all'informazione e alla cultura.</p>
<p><b>DETRAZIONE 30% - 35% EROGAZIONI LIBERALI ONLUS E APS</b></p>	<p>Nel modello 730/2019 è possibile <b>detrarre il 30% degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali</b> in denaro o in natura a favore delle Onlus e delle associazioni di promozione sociale, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a <b>30.000 euro</b>.</p> <p>L'aliquota di detrazione è <b>elevata al 35%</b> degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di <b>organizzazioni di volontariato</b>.</p> <p>Attenzione va prestata al fatto che le erogazioni in denaro devono essere effettuate con versamento postale o bancario, con carte di debito, con carte di credito, con carte prepagate o con assegni bancari e circolari.</p>

<p><b>DEDUCIBILITÀ 10% EROGAZIONI LIBERALI ENTI TERZO SETTORE NON COMMERCIA LE</b></p>	<p>Il Codice del Terzo settore prevede che le <b>liberalità in denaro o in natura</b> erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali <b>siano deducibili</b> dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore <b>nel limite del 10%</b> del reddito complessivo dichiarato.</p> <p>A partire dall'anno d'imposta 2018 le liberalità in denaro o in natura erogate a favore</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),</li> <li>◆ delle organizzazioni di volontariato</li> <li>◆ delle associazioni di promozione sociale</li> </ul> <p>sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 % del reddito complessivo dichiarato. <b>Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto,</b> fino a concorrenza del suo ammontare.</p> <p> A fronte della medesima erogazione liberale il contribuente non può fruire contemporaneamente di più agevolazioni.</p>
<p><b>CONTRIBUTI ASSOCIATIVI SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO</b></p>	<p>Nel modello 730/2019 è possibile portare in detrazione <b>i contributi associativi alle società di mutuo soccorso</b> beneficiando della nuova soglia di <b>1.300 euro</b>.</p> <p>Si ricorda che sono tali i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia o, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione.</p>
<p><b>RISPARMIO ENERGETICO</b></p>	<p>Nel modello sono presenti delle novità anche per quanto riguarda le spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico.</p> <p>Per prima cosa <b>sono state introdotte nuove tipologie di interventi agevolabili con aliquota di detrazione al 65%</b>. Si tratta degli interventi di acquisto e posa in opera di <b>micro-cogeneratori</b> in sostituzione di impianti esistenti. Per espressa previsione normativa per poter beneficiare della detrazione gli interventi devono condurre a un risparmio di energia primaria (<b>PES</b>) <b>pari almeno al 20%</b>.</p> <p>Inoltre sono stati previste detrazioni pari al 50% per le spese sostenute nel caso di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a compensazione almeno pari alla classe A, acquisto e posa in opera di schermature solari nonché per l'acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse.</p> <p>Infine sono stati previste le <b>detrazioni pari all'80% e all'85%</b> rispettivamente nei</p>



seguenti casi:

- ◆ **Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio ad una classe di rischio inferiore.**
- ◆ **Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio a due classi di rischio inferiore.**

Di seguito una tabella di riepilogo.

	<b>CODICE</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>LIMITE DI DETRAZIONE</b>	<b>LIMITE DI SPESA</b>	<b>PERIODO</b>
<b>INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50%</b>	12	Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi	60.000 euro (Concorrono anche le spese indicate con il codice 2 se riferite allo stesso immobile)	120.000	Dal 01.01.2018 al 31.12.2018
	13	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A	30.000 euro (Concorrono anche le spese indicate con il codice 4 se riferite allo stesso immobile)	60.000	Dal 01.01.2018 al 31.12.2018
	5	Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del d.lgs. 311/2006	60.000	120.000	Dal 01.01.2018 al 31.12.2018
	6	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse	30.000	60.000	Dal 01.01.2018 al 31.12.2018
<b>INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL</b>	14	Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori	100.000	153.846,15	Dal 01.01.2018 al 31.12.2018

	65%					
	INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 80 -85%	10	Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di una classe del rischio sismico	-	Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 01.01.2018 al 31.12.2018
		11	Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di due classi del rischio sismico	-	Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	
BONUS VERDE 2019	<p>Nel modello 730/2019 è possibile portare in detrazione dall'Irpef le spese sostenute per la sistemazione a verde delle unità immobiliari e anche quelle sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali (cd. Bonus verde).</p> <p>In particolare, per l'anno 2018 spetta una detrazione dall'imposta lorda per un <b>importo pari al 36% delle spese documentate</b> di ammontare complessivo non superiore a <b>5.000 euro per unità immobiliare</b> ad uso abitativo. Sono detraibili le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>sistemazione a verde</b> di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;</li> <li>◆ <b>realizzazione di coperture</b> a verde e di giardini pensili.</li> </ul> <p>La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi <b>la</b></p>					

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · [www.revisonepmi.it](http://www.revisonepmi.it) · E-mail: [info@revisonepmi.it](mailto:info@revisonepmi.it) · P.E.C. [revisonepmisrl@legalmail.it](mailto:revisonepmisrl@legalmail.it)

	<p><b>detrazione spetta al singolo condomino</b> nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Tra le spese sono comprese anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione di tali interventi.</p> <p>Attenzione va prestata al fatto che la detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.</p>
<b>RENDITA TEMPORANEA ANTICIPATA</b>	<p>Da quest'anno il percettore della rendita temporanea anticipata (cd. R.I.T.A) ha la facoltà di avvalersi in dichiarazione della tassazione ordinaria in luogo di quella sostitutiva applicata dal soggetto erogatore.</p>
<b>PREMI E CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DIPENDENTI PUBBLICI</b>	<p>Un'altra novità consiste nella <b>deduzione dei premi e contributi versati alla previdenza complementare dei dipendenti pubblici.</b></p> <p>Infatti a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, si applicano le medesime disposizioni previste per i dipendenti privati riguardo la deducibilità dei premi e contributi versati per la previdenza complementare.</p> <p>I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro.</p>

**ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORE INDIVIDUALE ENTRO IL 31 MAGGIO 2019**

La **Legge di Stabilità 2016**<sup>1</sup> aveva previsto la **possibilità, per l'imprenditore individuale che possedeva al 31.10.2015 beni immobili strumentali, di optare per la loro esclusione dal patrimonio d'impresa con effetto dal 2016**. L'opzione andava esercitata entro il 31 maggio 2016, e per perfezionarla era necessario pagare un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP nella misura dell'8%, calcolata sulla differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

La **Legge di Bilancio 2019** ha **riproposto questa possibilità**<sup>2</sup> per gli imprenditori individuali che alla data del 31.10.2018 possiedono un'immobile strumentale. L'opzione ha effetto dal 1° gennaio 2019 e **deve essere effettuata entro il 31.05.2019**

<b>ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORE INDIVIDUALE</b>	
<b>SOGGETTI INTERESSATI</b>	<p>L'estromissione agevolata può essere effettuata dai <b>soggetti che al 31.10.2018 risultavano in possesso della qualifica di imprenditore individuale e la mantengono fino al 1° gennaio 2019</b> (data di effetto dell'estromissione), comprese le imprese che a tali date sono in liquidazione.</p> <p>L'estromissione agevolata <b>può essere effettuata anche</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>dall'erede dell'imprenditore deceduto successivamente al 31.10.2018</b>, a condizione che l'opzione sia esercitata dall'erede che abbia proseguito l'attività del de cuius in forma individuale;</li> <li>◆ <b>dal donatario dell'azienda</b> che abbia proseguito l'attività imprenditoriale del donante.</li> <li>◆ scioglimento della società di persone per <b>mancata ricostruzione della pluralità dei soci</b></li> </ul> <p><b>Non possono avvalersi dell'agevolazione, invece:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i soggetti per i quali alla data del 01.01.2019 la <b>qualifica di imprenditore è venuta meno</b>;</li> <li>◆ l'imprenditore individuale abbia dato in <b>affitto o in usufrutto l'unica azienda</b> prima del 01.01.2019;</li> <li>◆ <b>gli enti non commerciali.</b></li> </ul>

<sup>1</sup> Art. 1 comma 121 L. 208/2015.

<sup>2</sup> Art. 1 comma 566 L. 232/2016.

**IMMOBILI CHE  
POSSONO ESSERE  
OGGETTO DI  
ESTROMISSIONE**

L'estromissione riguarda gli **immobili strumentali di cui all'art. 43, comma 2, TUIR posseduti alla data del 31.10.2018**. Si tratta, pertanto, degli immobili:

- ◆ **strumentali per destinazione**, cioè **utilizzati esclusivamente** per l'esercizio dell'impresa, indipendentemente dalla categoria catastale;
- ◆ **strumentali per natura**, ossia che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione, senza radicali trasformazioni, e che si considerano strumentali anche se non utilizzati direttamente dall'imprenditore o se dati in locazione/comodato. Sono strumentali per natura gli immobili rientranti nelle categorie catastali B, C, D, E e A/10, qualora la destinazione ad ufficio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.

Il carattere strumentale dell'immobile deve essere verificato alla data del 31.10.2018. Se, successivamente a questa data, l'immobile viene concesso in uso a terzi, la possibilità di estrometterlo non viene meno.

Si ricorda che gli **immobili strumentali** per natura o per destinazione **si considerano relativi all'impresa**:

- ◆ per i soggetti in **contabilità ordinaria**, se iscritti **nell'inventario**;
- ◆ per i soggetti in **contabilità semplificata**, se risultanti dal **registro dei beni ammortizzabili**.

Pertanto, gli immobili che non risultano dai predetti libri o registri non possono essere estromessi, **fatta eccezione** per gli immobili strumentali per destinazione acquistati fino al 31.12.1991

Possono essere oggetto di esclusione anche gli **immobili posseduti dall'imprenditore in comunione**, ovviamente per la sola quota di pertinenza dell'imprenditore.

Non possono essere assoggettati ad estromissione **gli immobili in leasing**, a meno che non sia avvenuto il riscatto prima del 31.10.2018

Inoltre, **sono esclusi** dall'estromissione gli immobili che:

- ◆ costituiscono **beni merce**;
- ◆ **non sono strumentali né per natura né per destinazione**, anche se indicati nell'inventario (o nel registro dei beni ammortizzabili);
- ◆ **immobili ad uso promiscuo** che vengono utilizzati sia per l'esercizio d'impresa sia per esigenze personali o familiari dell'imprenditore.
- ◆ **anteriormente al 01.01.2019** sono stati **ceduti o già "autoconsumati"**.

<b>PERFEZIONAMENT O DELL'OPZIONE</b>	<p>L'opzione per l'estromissione deve essere effettuata entro il prossimo <b>31 maggio 2019</b> attraverso un <b>comportamento concludente</b>, che in questo caso consiste appunto nella semplice <b>annotazione contabile dell'immobile</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ nel <b>libro giornale</b> (per le imprese in contabilità ordinaria);</li> <li>◆ nel <b>registro dei beni ammortizzabili</b> (per le imprese in contabilità semplificata);</li> </ul> <p>fermo restando che il <b>perfezionamento dell'opzione si ha con l'indicazione in dichiarazione dei redditi</b>.</p>							
<b>BASE IMPONIBILE</b>	<p>La base imponibile (plusvalenza) su cui calcolare l'imposta sostitutiva (pari all'8%) è data dalla differenza tra il <b>valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto</b>:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF/IRAP ESTROMISSIONE IMMOBILE</b>        = (VALORE NORMALE - COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO) X 8%</p> </div> <p>Per completezza accenniamo al fatto che il valore normale può essere dato dal valore catastale o dal valore di mercato a seconda della convenienza.</p>							
<b>VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA</b>	<p>L'imposta va versata <b>in 2 rate</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la <b>prima rata</b>, pari al <b>60% del totale</b>, entro il <b>30 novembre 2019</b>;</li> <li>◆ la <b>seconda rata</b>, per il restante <b>40%</b>, deve essere versata entro il <b>16 giugno 2020 e senza interessi</b>.</li> </ul> <p>L'imposta va versata con <b>modello F24</b> (codice tributo <b>1673</b>) e <b>può essere compensata</b> con eventuali crediti tributari e contributivi disponibili.</p>							
<b>TRATTAMENTO IVA</b>	<p><b>Ai fini Iva</b>, la disciplina dell'estromissione degli immobili non prevede <b>alcuna agevolazione</b>, di conseguenza comporta l'applicazione delle regole ordinarie. Più precisamente, l'esclusione del bene strumentale dalla sfera imprenditoriale del soggetto e la sua inclusione nella sfera personale, configura un'operazione di <b>autoconsumo</b>.</p> <p>Cerchiamo di riassumere con l'ausilio di una tabella le varie casistiche:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">BENE ESTROMESSO</th> <th style="width: 50%;">TRATTAMENTO IVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acquisito prima del 1973</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Fuori campo IVA</td> </tr> <tr> <td>Acquistato da privato</td> </tr> <tr> <td>Apportato dall'imprenditore o da altra impresa che non ha applicato l'Iva</td> </tr> <tr> <td>Acquistato da un'impresa che non ha applicato l'Iva</td> </tr> </tbody> </table>	BENE ESTROMESSO	TRATTAMENTO IVA	Acquisito prima del 1973	Fuori campo IVA	Acquistato da privato	Apportato dall'imprenditore o da altra impresa che non ha applicato l'Iva	Acquistato da un'impresa che non ha applicato l'Iva
BENE ESTROMESSO	TRATTAMENTO IVA							
Acquisito prima del 1973	Fuori campo IVA							
Acquistato da privato								
Apportato dall'imprenditore o da altra impresa che non ha applicato l'Iva								
Acquistato da un'impresa che non ha applicato l'Iva								

	Acquistato con IVA non detratta al 100%	Esente IVA (ex art. 10, comma 1, n. 27-quinquies, D.P.R. n. 633/1972)
	Acquistato con IVA detratta, in tutto o in parte	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Soggetto ad IVA se estromesso da impresa che l'ha costruito o ristrutturato entro 5 anni;</li> <li>◆ Esente IVA, salvo opzione per imponibilità.</li> </ul>
<p><b>In caso di estromissione esente IVA, è necessario effettuare la rettifica della detrazione dell'IVA a credito</b>, in misura pari ai decimi mancanti al compimento dei 10 anni dall'acquisto.</p>		
<b>IMPOSTE DI REGISTRO ED IPOCATASTALI</b>	<p>Infine, l'estromissione <b>non è soggetta né ad imposta di registro</b>, non essendovi alcun trasferimento di proprietà (l'immobile passa semplicemente dalla sfera imprenditoriale a quella personale dello stesso soggetto) <b>né ad imposte ipocatastali</b>.</p>	

**IL NUOVO MODELLO CSO PER I SOSTITUTI D'IMPOSTA**

I sostituti d'imposta sono tenuti alla presentazione del modello in oggetto per indicare i **dati necessari per assicurare la messa a disposizione dei modelli 730-4** (sede telematica, il numero di cellulare e/o, in alternativa, l'indirizzo di posta elettronica) **e poter procedere alle conseguenti operazioni di conguaglio.**

Il 12 Marzo 2019 è stato approvato il nuovo modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate", anche detto **modello CSO**, con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Il modello è stato aggiornato rispetto alla sua precedente versione datata 22.02.2013 che era stata nel tempo oggetto di vari interventi.

<b>IL NUOVO MODELLO CSO PER I SOSTITUTI D'IMPOSTA</b>	
<b>PREMESSA</b>	<p><b>La comunicazione della sede telematica</b> può essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>con la Certificazione Unica (CU)</b>, mediante la presentazione del quadro CT da utilizzare esclusivamente in caso di comunicazione effettuata per la prima volta;</li> <li>◆ <b>con il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" (CSO)</b> per le variazioni dei dati precedentemente comunicati o per la prima comunicazione quando non si è nei termini per trasmettere la Certificazione Unica (CU). In particolare, detto modello deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta quando intendono sostituire l'intermediario con un altro intermediario ovvero con il sostituto stesso o viceversa</li> </ul> <p>In considerazione del fatto che le CU devono essere presentate entro il 7.3, l'unica modalità di trasmettere i dati in esame, successivamente a tale scadenza, è appunto attraverso la presentazione del modello CSO.</p> <p><b>Ogni comunicazione annulla la precedente</b>, pertanto, il sostituto deve indicare nel nuovo modello tutte le informazioni richieste e non solo quelle oggetto di variazione.</p> <p>Il nuovo modello CSO, come specificato nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, <b>deve essere utilizzato a partire dal mese di Marzo 2019</b>.</p> <p>Cerchiamo di trattarne i quadri principali nel prosieguo.</p>



Il primo prospetto del mod. CSO ripropone il modello dello scorso anno per l'indicazione dei dati del sostituto d'imposta, della sede telematica presso la quale **ricevere i dati relativi ai modd. 730-4**, dell'intermediario delegato nonché la revoca della comunicazione per i soggetti cessati.

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA RICHIEDENTE	Codice Fiscale	<input type="text"/>
	Protocollo modello 770 presentato lo scorso anno	<input type="text"/>
	Modello 770 dello scorso anno non presentato	<input type="checkbox"/>
	Numero di cellulare	<input type="text"/>
	Indirizzo di posta elettronica	<input type="text"/>
COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA E RICHIESTA RE-INOLTRO	Protocollo precedente comunicazione da sostituire	<input type="text"/>
	Richiesta re-inoltro file 730-4 già messi a disposizione presso la sede telematica indicata nella comunicazione da sostituire <input type="checkbox"/>	

1.


**PRIMO PROSPETTO**

**Dati del sostituto d'imposta richiedente**

Nel presente riquadro indicare il codice fiscale e il numero di protocollo che è stato attribuito dall'Agenzia delle entrate all'ultima dichiarazione modello 770 presentata nell'anno precedente quello di inoltro della presente comunicazione, rilevabile dalla comunicazione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione (presente anche nel cassetto fiscale del sostituto d'imposta stesso); se in detto anno tale modello non è stato presentato deve essere barrata la relativa casella. Devono essere, inoltre, indicati il numero di cellulare e/o, in alternativa, l'indirizzo di posta elettronica (l'indicazione di almeno uno di questi dati è obbligatoria), che consentiranno all'Agenzia delle entrate di comunicare rapidamente al sostituto ogni elemento utile a rendere agevole e sicura la gestione del flusso telematico dei modelli 730-4.

**Comunicazione sostitutiva e richiesta di re-inoltro**

Se uno o più dati già comunicati sono variati (ad esempio, cambio di intermediario o modifica della sede Entratel), il sostituto deve compilare ed inviare una nuova comunicazione e, nel riquadro "Comunicazione sostitutiva" è obbligatorio indicare il numero di protocollo che è stato attribuito alla precedente comunicazione che si chiede di sostituire. Se i dati sono stati comunicati con il quadro CT delle Certificazioni Uniche deve essere indicato il protocollo attribuito all'ultimo file

		<p>validamente presentato seguito dal numero convenzionale "999999".</p> <p>Tali numeri di protocollo sono rilevabili dalla ricevuta della precedente comunicazione e dal cassetto fiscale del sostituto d'imposta stesso.</p> <p>Per richiedere il re-inoltro dei file messi a disposizione presso la sede telematica indicata nella comunicazione da sostituire deve essere barrata la relativa casella. Tale indicazione rappresenta una novità rispetto al modello precedente.</p> <p><b>ATTENZIONE</b></p> <p>La casella barrata in sede di prima comunicazione non produce alcun effetto. Questa casella può essere barrata solo se l'invio del modello avviene tra il 20 giugno e il 31 ottobre.</p>			
<p><b>REVOCA DELLA COMUNICAZIONE</b></p>	<p>Il sostituto che <b>cessa l'attività</b> con conseguente perdita della qualifica di sostituto d'imposta deve inviare il presente modello per richiedere la <b>revoca</b> della comunicazione precedentemente trasmessa barrando la casella posta nel riquadro.</p>	<div data-bbox="408 1095 1418 1144" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none;"><b>REVOCA DELLA COMUNICAZIONE</b></td> <td style="width: 40%; border: none; font-size: small;">Il sottoscritto richiede che la precedente comunicazione sia revocata a seguito di cessazione dell'attività</td> <td style="width: 30%; border: none; font-size: small;">Partita IVA del sostituto cessata</td> </tr> </table> </div> <p>La compilazione del campo "Partita IVA del sostituto cessata" è obbligatoria in presenza della casella "revoca" barrata. Qualora il sostituto d'imposta sia titolare di due o più numeri di partita IVA per l'accettazione della revoca è necessario che tutte le partite IVA abbinatae al sostituto risultino cessate. In questo caso nella compilazione del modello è sufficiente l'indicazione di una soltanto delle partite IVA cessate.</p> <p>La comunicazione recante la revoca per cessazione dell'attività deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate al verificarsi di tale evento.</p> <p> La comunicazione recante la revoca non deve essere utilizzata nel caso di variazione di scelta di intermediario, al verificarsi di tale evento deve essere compilata una comunicazione sostitutiva.</p>	<b>REVOCA DELLA COMUNICAZIONE</b>	Il sottoscritto richiede che la precedente comunicazione sia revocata a seguito di cessazione dell'attività	Partita IVA del sostituto cessata
<b>REVOCA DELLA COMUNICAZIONE</b>	Il sottoscritto richiede che la precedente comunicazione sia revocata a seguito di cessazione dell'attività	Partita IVA del sostituto cessata			
<p><b>COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI DELEGA</b></p>	<p>L'ultima scheda del modello CSO è riservata all'intermediario delegato dal sostituto alla ricezione dei dati relativi ai modelli 730-4, dei propri dipendenti/pensionati titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, che intende</p>	<p><b>comunicare la cessazione dell'incarico di delega.</b></p>			



### SCHEDA PER LA COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI DELEGA

DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE NEL PERIODO DAL 15 SETTEMBRE AL 15 GENNAIO SUCCESSIVO NEL CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA DA PARTE DEL SOSTITUTO

#### DATI DELL'INTERMEDIARIO

Codice Fiscale

Il sottoscritto intermediario, delegato dal sostituto d'imposta, codice fiscale

alla ricezione dei dati relativi ai modelli 730-4, dei propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, resi disponibili dall'Agenzia delle entrate comunica la cessazione dell'incarico di delega.

Dichiaro di aver informato il sostituto delegante sull'obbligo di effettuare la comunicazione sostitutiva.

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

L'intermediario con la sottoscrizione dichiara di aver informato il sostituto delegante sull'obbligo di effettuare la comunicazione sostitutiva.

Questa scheda può essere trasmessa esclusivamente nel periodo che va dal 15 settembre al 15 gennaio dell'anno successivo, nel caso di mancata presentazione della comunicazione sostitutiva da parte del sostituto.

L'intermediario delegato è tenuto a trasmettere con le proprie credenziali di abilitazione ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate la comunicazione di cessazione dell'incarico di delega.

## DETRAZIONE ABBONAMENTO MEZZI PUBBLICI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

### INTRODUZIONE

Da quest'anno nella dichiarazione dei redditi spetta la detrazione al 19% delle spese sostenute per abbonamento trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un **importo non superiore a 250 euro**. In particolare la Legge di bilancio 2018<sup>3</sup> ha aggiunto il comma i-decies all'articolo 15 del TUIR<sup>4</sup> che prevede la detrazione per:

*i-decies) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro*

Dato che questa agevolazione è la stessa che era stata prevista per il 2008 e il 2009, l'Agenzia delle Entrate aveva già fornito chiarimenti con la Circolare 19/E/2008 e 21/E/2010 che qui vengono ripresi. Vediamo come funziona questa detrazione.

<sup>3</sup> Legge 205/2017

<sup>4</sup> Testo Unico Imposte sui Redditi - D.P.R 917/86

## INDICE DELLE DOMANDE

1. Cosa si intende per **abbonamento al trasporto pubblico**?
2. A chi **spetta l'agevolazione**?
3. Quali spese sono **comprese nella detrazione per l'abbonamento al trasporto pubblico**?
4. Come si calcola il **limite di 250 euro**?
5. Cosa succede se un **abbonamento è valido da marzo 2018 a marzo 2019**?
6. Quali **documenti si devono conservare**?
7. Dove va indicato in **dichiarazione dei redditi**?

## DOMANDE E RISPOSTE

### D.1. COSA SI INTENDE PER ABBONAMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO?

**R.1.** Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate per “**abbonamento**” si intende un **titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi**, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato. Pertanto **non possono beneficiare dell’agevolazione**

- ◆ i titoli di viaggio che abbiano una **durata oraria**, anche se superiore a quella giornaliera, quali ad esempio i **biglietti a tempo che durano 72 ore**,
- ◆ **carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto** quali ad esempio le carte turistiche che oltre all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l’ingresso a musei o spettacoli.

### D.2. A CHI SPETTA L’AGEVOLAZIONE?

**R.2.** La detrazione è riservata ai **soggetti che si servono del trasporto pubblico per la propria mobilità quotidiana**, quali

- ◆ studenti,
- ◆ lavoratori,
- ◆ pensionati.

### D.3. QUALI SPESE SONO COMPRESSE NELLA DETRAZIONE PER L’ABBONAMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO?

**R.3.** La detrazione riguarda le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di **trasporto pubblico locale, regionale e interregionale** e spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso per un importo complessivo non superiore a 250 euro. **Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2018 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro** in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 40.

#### **D.4. COSA SUCCEDA SE UN ABBONAMENTO È VALIDO DA MARZO 2018 A MARZO 2019?**

**R.4.** In generale, la detrazione può essere calcolata **sull'intera spesa sostenuta nel 2018** per l'abbonamento, anche se lo stesso scade nel periodo d'imposta successivo, come nel caso di un abbonamento con validità dal 1° marzo 2018 al 28 febbraio 2019.

#### **D.5. COME SI CALCOLA IL LIMITE DI 250 EURO?**

**R.5.** In generale, il **limite massimo di importo detraibile di 250 euro** riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per l'abbonamento proprio e dei familiari a carico.

L'importo di **250 euro costituisce il limite massimo di spesa detraibile per ogni singolo abbonato al servizio di trasporto pubblico**; pertanto, anche se il costo dell'abbonamento è suddiviso tra più soggetti, come nel caso dei genitori che sostengano la spesa di 400 euro per l'abbonamento del figlio a carico, l'ammontare massimo di spesa detraibile da ripartire tra i genitori non può superare 250 euro.

#### **D.6. QUALI DOCUMENTI SI DEVONO CONSERVARE?**

**R.6.** Per fruire della detrazione IRPEF sulle spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico i contribuenti sono tenuti ad acquisire e conservare una specifica documentazione da esibire in caso di richiesta da parte dell'ufficio e/o in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi con l'assistenza dei Caf o degli intermediari abilitati. Innanzi **tutto il contribuente è tenuto a conservare il titolo di viaggio**. Inoltre, secondo il predetto decreto, il biglietto di trasporto deve contenere in ogni caso le seguenti indicazioni:

- a) ditta, denominazione o ragione sociale o nome e cognome della persona fisica ovvero il logo distintivo dell'impresa e numero di partita IVA del soggetto emittente il titolo di viaggio o che effettua la prestazione di trasporto;
- b) descrizione delle caratteristiche del trasporto;
- c) ammontare dei corrispettivi dovuti;
- d) numero progressivo;

*Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio*

*Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005*

*Tel 06-56559912 · [www.revisionepmi.it](http://www.revisionepmi.it) · E-mail: [info@revisionepmi.it](mailto:info@revisionepmi.it) · P.E.C. [revisionepmisrl@legalmail.it](mailto:revisionepmisrl@legalmail.it)*

e) data da apporre al momento dell'emissione o della utilizzazione.

Sul titolo di viaggio nominativo, che il contribuente è tenuto a conservare, devono essere indicate la durata dell'abbonamento e la spesa sostenuta. **Al fine di dimostrare che la spesa è stata sostenuta nel 2018 il contribuente dovrà altresì conservare la fattura o altra eventuale documentazione, attestante la data di pagamento.** Ove il contribuente stesso sia nell'impossibilità di procurarsi la suddetta documentazione la spesa si riterrà sostenuta in coincidenza con la

40	Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
----	---

data di  
inizio  
della

validità dell'abbonamento.

In caso di emissione o ricarica del titolo di viaggio realizzato in formato elettronico è necessario disporre di documentazione certificativa che contenga le indicazioni essenziali a qualificare il titolo di viaggio nonché ogni altra informazione utile ad individuare il servizio reso (indicazione soggetto utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e data di sostenimento della spesa).

#### D.7. DOVE VA INDICATO NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI?

**R.7.** In generale, nel modello di dichiarazione dei redditi 730/2019 l'importo della spesa **va indicato nei righi E8-E10 con il codice 40** e deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 40.

Nel modello di dichiarazione dei redditi **RedditiPF 2019** invece, le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale devono essere indicate nei **rigi da RP8 a RP13 con il codice 40.**

Modello di dichiarazione	Righi	Codice
730/2019	Righi E8-E10	40
Redditi PF 2019	Righi RP8-RP13	40



**RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

<a href="#">Risposta 81 del 25 marzo 2019</a>	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla cessione del ramo d'azienda.
<a href="#">Risposta 82 del 25 marzo 2019</a>	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione del regime di consolidato fiscale nazionale.
<a href="#">Risposta 83 del 25 marzo 2019</a>	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul credito di imposta in favore delle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo
<a href="#">Risposta 84 del 25 marzo 2019</a>	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla definizione agevolata delle controversie pendenti.
<a href="#">Risposta 85 del 25 marzo 2019</a>	L'Agazia delle Entrate ha chiarito che vanno comunicati nell'esterometro anche i dati delle piccole imprese estere non soggetti passivo nello stato di residenza.
<a href="#">Risposta 86 del 25 marzo 2019</a>	L'Agazia delle Entrate ha corretto la risposta fornita nella precedente risposta n. 73/2019 in merito al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo.
<a href="#">Risposta 87 del 25 marzo 2019</a>	L'Agenzi delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla valutazione anti-abuso scissione totale non proporzionale di una società in nome collettivo in favore di due società a responsabilità limitata di nuova costituzione
<a href="#">Risposta 88 del 25 marzo 2019</a>	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al cd. Regime del patent box

## PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

[Provvedimento 69642 del 26 marzo 2019](#) L'Agenzia delle Entrate ha fornito le disposizioni in materia di trasmissione da parte delle istituzioni finanziarie italiane delle comunicazioni FATCA, la cui scadenza è il 20 giugno 2019

---

[Provvedimento 69618 del 26 marzo 2019](#) L'Agenzia delle Entrate ha fornito le disposizioni in materia di trasmissione da parte delle istituzioni finanziarie italiane delle comunicazioni ai fini del Common Reporting Standard (CRS) e della Direttiva 2014/107/UE del Consiglio (DAC2). Il Provvedimento stabilisce il 20 giugno 2019 come termine per la comunicazione delle informazioni relative all'anno 2018

---

## LO SCADENZARIO DAL 01.04.2019 AL 12.04.2019

Lunedì 01 aprile 2019	Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono inviare gli elenchi <b>Intra-12</b> relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di febbraio.
Lunedì 01 aprile 2019	Gli enti associativi devono inviare il <b>modello EAS</b> se nel corso del 2018, si sono verificate variazioni di dati precedentemente comunicati, fiscalmente rilevanti ai fini della non imponibilità dei corrispettivi.
Lunedì 01 aprile 2019	Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono versare l'iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di febbraio. Si ricorda che sono tenuti all'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.
Lunedì 01 aprile 2019	I sostituti d'imposta devono provvedere alla consegna diretta, o tramite invio postale, della <b>Certificazione unica (Cu 2019)</b> , contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2018, nonché della certificazione relativa agli utili e agli altri proventi a essi equiparati corrisposti e delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate nel 2018 ( <b>Cupe 2019</b> ).
Lunedì 01 aprile 2019	I titolari di contratti di locazione e affitto devono versare con F24 ELIDE l'imposta di registro relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° marzo 2019.
Mercoledì 10 aprile 2019	Gli esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché le agenzie di viaggio e turismo presso i quali sono stati realizzati, in denaro contante, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo, che effettuano

---

la liquidazione mensile ai fini Iva, devono inviare la comunicazione analitica di tali operazioni. Si tratta, in particolare, della comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo, di importo pari o superiore a 1.000 euro, effettuate nel 2018 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.

---

**Mercoledì 10 aprile 2019**

I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva effettuate nel quarto trimestre del 2018, utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva".

---